



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1544
Data di Arrivo		Data di Partenza	19/04/2016
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Consiglieri Nazionali
sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Coordinatore Centro Studi COANF Dott. Giancarlo Quaglia
sede	LORO SEDI

Direttiva	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	2	2016	AS	bb

Oggetto	Linee guida per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale dei dottori agronomi e dottori forestali ai sensi dell'art. 5 del decreto 3 febbraio 2016 - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
---------	--

Egregi Presidenti,

con riferimento alla direttiva n.1/2016 con la presente si definiscono le linee guida per la costituzione degli Organismi di Consulenza Aziendale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale in oggetto operanti sull'intero territorio nazionale: Tali organismi sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 comma, dalle Regioni ove l'organismo ha sede legale previa verifica dei requisiti di cui all'artt. 3 e 4 e dei commi 1 e 2 dell'art. 5.

Ai sensi dell'art. 7 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività svolta dagli organismi di consulenza

Pertanto si evidenzia che nessun altro parametro o ulteriore vincolo deve essere posto al fine del riconoscimento degli organismi di consulenza.

Gli Organismi di consulenza possono essere costituiti anche da uno o più consulenti che rispettino i seguenti requisiti:

- 1) Studio singolo o associato e società tra professionisti ai sensi dell'art. 3 della L. 3/76 e dell'art. 10 della Legge 183/2011 attuato con DM 34/2013 redatto con atto pubblico;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 - www.conaf.it





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



- 2) Finalità di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale (tale finalità risulta assolta dalla relativa iscrizione all'albo poiché prevista dall'Ordinamento professionale ai sensi dell'art. 2 della L. 3/76 e della L. 152/1992)
- 3) Iscrizione all'albo professionale;
- 4) Regolare adempimento della formazione professionale continua;
- 5) Regolare adempimento agli obblighi assicurativi;
- 6) Iscrizione alla Cassa di previdenza (EPAP);

Si evidenzia che ai fini della piena operatività delle procedure di riconoscimento deve essere emanata la circolare ministeriale prevista dall'art. 3 comma 1 del DM in oggetto relativamente agli elementi di separatezza delle funzioni.

Tanto si doveva, buon lavoro
Cordiali saluti

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo



ALLEGATO:

Parere Commissione UE _ Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) no 1305/2013.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 - www.conaf.it



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore Generale

Bruxelles,
DG AGRI/F.4/GA/II (2014) 4062346

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n° 1305/2013.

Egregio Dottor Sisti,

La ringrazio per la Sua lettera riguardante l'interpretazione dell'art. 15 del regolamento (UE) n° 1305/2013.

Il termine «autorità o organismi» di cui all'articolo 15(3) del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere inteso in senso ampio come qualsiasi soggetto in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15. Tali soggetti devono disporre di "adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza" (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013). Il regolamento non prevede alcun obbligo per quanto riguarda il numero di dipendenti, pertanto, un lavoratore autonomo che soddisfi i criteri di ammissibilità potrebbe essere ammissibile a beneficiare del sostegno.

In materia di qualifica professionale, le autorità nazionali devono definire nel Programma di Sviluppo Rurale i principi generali per garantire, tra l'altro, la qualifica e l'esperienza del prestatore di servizi (cfr. allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 808/2014), tenendo conto del settore e dei fruitori del servizio di consulenza, e le pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali.

Il presente parere è fornito in base agli elementi esposti nella Sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell'Unione, a norma del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

Voglia gradire i miei più cordiali saluti,

Jerzy PLEWA

Dottore Andrea Sisti
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 22
IT - 11198 Roma